

UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI
REGOLAMENTO INTERNO

A) NATURA ASSOCIATIVA DELL'UNCM

Art. 1 - L'Unione Nazionale Camere Minorili, associazione senza fini di lucro rappresentativa degli avvocati minorili italiani, ha come soci le Camere Minorili, associazioni forensi, costituite ed operanti sul territorio nazionale.

Presupposto della ammissione delle singole Camere alla UNCM è la incondizionata accettazione del suo Statuto.

I rapporti tra le Camere associate nell'UNCM determinano la vita democratica dell'Associazione che viene gestita attraverso gli organi statutari.

L'Unione dà quindi modo alle Camere associate di perseguire unitariamente e con mezzi e contesti più ampi gli obiettivi di cui all'art. 2 dello Statuto.

La coerenza tra gli obiettivi delle singole Camere e le finalità e le strutture dell'Unione è il principale motivo di valutazione della ammissione fra i soci delle Camere richiedenti.

Art. 2 - La qualità di socio comporta il diritto di partecipare alla vita dell'Associazione, di contribuire alla formazione delle sue decisioni e alla stesura dei suoi programmi e di ricevere, per perseguire i propri obiettivi, i servizi erogati dalla Unione.

Art. 3 - La natura associativa dell'Unione impone alle Camere che ne vogliono far parte di espletare quelli che sono i compiti di un socio in un'associazione, fornendo collaborazione, ottemperando agli adempimenti di cui all'art 6 dello Statuto, partecipando alla vita associativa, uniformandosi alle scelte che la UNCM avrà adottato secondo le regole della democrazia interna.

Art. 4 - Fra le singole Camere e l'Unione non vi è rapporto di sussidiarietà né possibilità di incidenza diretta dell'Unione medesima sulle dinamiche interne della vita dei soci, fatto salvo il diritto di intervenire allorquando, al verificarsi di uno dei casi previsti dall'articolo 7 comma 1 dello Statuto, si crei una condizione di incompatibilità tra il socio e i valori dell'Unione o la sua dinamica operativa.

B) ORGANI DELL'UNIONE E RAPPORTI FRA DI ESSI

Art. 5 - Assemblea Nazionale: ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto, l'Unione pone le sue basi democratiche nell'Assemblea Nazionale che delibera, per via diretta o derivata, la costituzione degli altri organi statutari di cui all' articolo 8 dello Statuto.

L'Assemblea Nazionale esprime altresì gli indirizzi ed approva i programmi che l'Unione si propone di eseguire, così determinando nelle linee generali l'attività dell'Associazione e le scelte di fondo che ne caratterizzano lo stile e l'identità.

Art. 6 – Il Congresso Nazionale dell'Associazione è il luogo di approfondimento, confronto e elaborazione condivisa delle linee politiche generali dell'Associazione e delle posizioni dell'Associazione stessa su specifiche tematiche di rilevanza.

L'individuazione dei temi congressuali, anche raccogliendo eventuali istanze provenienti dai soci, spetta al Consiglio Direttivo Nazionale, il quale si avvale a tal fine dell'apporto del Comitato Scientifico.

In quanto luogo di formazione del pensiero associativo e orientamento prevede una partecipazione degli iscritti più ampia e una modalità di lavoro più articolata rispetto all'assemblea.

Art. 7 - Consiglio Direttivo Nazionale: organo di governo dell'Unione, ai sensi dell'art 10 dello Statuto, è il Consiglio Direttivo Nazionale che, nell'attuare gli indirizzi e nel perseguire gli obiettivi associativi in conformità delle norme dello Statuto e delle decisioni assembleari, assume in forma collegiale ogni necessaria decisione garantendo la sopravvivenza e lo sviluppo dell'Unione e l'espletamento di ogni sua attività.

Art. 8 - Al Presidente è affidata la cura dell'unità dell'Associazione; in ragione della pluralità degli organi associativi e dell'esigenza di una loro corretta gestione e dialettica democratica, al Presidente spetta il coordinamento tanto dell'attività assembleare che della vita collegiale del Consiglio Direttivo Nazionale.

Compete inoltre al Presidente la rappresentanza dell'Associazione, in particolare nei rapporti con gli

altri enti con cui essa si trova a contatto.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Presidente opera in stretta sinergia con il **Vicepresidente**, che ha il compito di sopperire alle assenze o agli impedimenti del Presidente. Qualora anche il Vicepresidente sia impedito ovvero l'oggetto dell'incombente lo richieda, il Presidente può delegare la rappresentanza dell'Associazione (portandone a conoscenza il Consiglio Direttivo Nazionale) ad altro componente del Consiglio Direttivo Nazionale o del Comitato Scientifico ovvero ad altra persona iscritta ad una delle Camere associate.

Eventuali deleghe permanenti possono essere affidate di concerto con il Consiglio Direttivo Nazionale e devono essere portate a conoscenza di tutti i soci.

Art. 9 – Il **Segretario** oltre a conservare la memoria amministrativa della Unione, si occupa di garantire la funzionalità delle attività dell'Associazione coadiuvando gli altri organi per la loro operatività.

Il Segretario provvede inoltre alla gestione delle comunicazioni interne ed esterne dell'Associazione; in particolare, unitamente al Presidente e al Vicepresidente cura - assumendo le necessarie intese - i rapporti con associazioni forensi, ordini degli avvocati magistratura e altre istituzioni, enti, soggetti pubblici o privati, per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 10 - Il **Tesoriere** si occupa di tutti gli aspetti economici e finanziari dell'Associazione, provvedendo ad organizzare la riscossione delle entrate e autorizzando ogni impegno di spesa. Alla sua attività si deve pertanto la predisposizione degli strumenti finanziari necessari all'attuazione delle decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale ed al perseguimento delle direttive dell'Assemblea Nazionale. A tal fine propone al Consiglio Direttivo Nazionale le linee di sostenibilità della gestione economico finanziaria e sottopone all'Assemblea Nazionale l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo. Per lo svolgimento dei suoi compiti, con riguardo in particolare agli aspetti tecnici, può avvalersi di professionisti esterni, in accordo con il Presidente e previa delibera o con successiva ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art.11 – Il **Comitato Scientifico** opera al fine di garantire e sviluppare a livello nazionale la ricerca, lo studio, la formazione e aggiornamento e le proposte legislative dell'Associazione. Il Comitato

Scientifico, composto come da art.13 bis dello Statuto, viene coordinato dal Presidente e coadiuvato dal Segretario; la sua attività è necessariamente supportata dalla partecipazione dei singoli iscritti delle Camere socie ai gruppi di lavoro.

Art. 12 - Gli organi associativi di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11, hanno natura principalmente esecutiva delle decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale ed al solo Presidente è consentito di adottare decisioni, in casi di urgenza, in luogo del Consiglio Direttivo Nazionale, subordinate tuttavia alla necessaria ratifica dello stesso.

Ne discende che la struttura di governo dell'Associazione sia affidata al Consiglio Direttivo Nazionale e che la funzione di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere, oltre che del Comitato Scientifico è quella di realizzare l'operatività e l'efficienza di detto organismo collegiale.

La struttura associativa come sopra delineata ha il compito di generare, conservare e sviluppare l'importante legame tra l'Unione e le singole Camere. Il primo legame è quello che passa per la vita assembleare dell'Unione dal quale discende la sua stessa identità ed operatività. Il secondo legame è quello che unisce sul terreno della riflessione scientifica della ricerca e della formazione generando i contenuti forniti dal Comitato Scientifico e dei Responsabili di Settore che in esso operano.

Art. 13– Ai **Coordinatori Territoriali** delle aree nord, centro e sud spetta il compito di curare e garantire il miglior collegamento tra le Camere territoriali e il livello nazionale oltre che di stimolare e favorire lo scambio, il confronto e la collaborazione tra le Camere Minorili che operano nello stesso territorio o in territori vicini.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale consente ai Coordinatori Territoriali di area di portare al Consiglio Direttivo Nazionale elementi di conoscenza delle diverse realtà locali, utili per assumere decisioni quanto più rispondenti alla realtà associativa; al tempo stesso consente ai Coordinatori Territoriali di essere tempestivamente informati delle iniziative e orientamenti del livello nazionale, così da poterli sostenere e valorizzare, con le opportune mediazioni, al livello locale.

A tali fini ogni Coordinatore Territoriale dovrà costruire relazioni di conoscenza delle realtà delle Camere Minorili esistenti nell'area di riferimento.

I Coordinatori Territoriali possono svolgere inoltre un importante ruolo nello sviluppo dell'Associazione, favorendo la nascita di nuove Camere locali, anche attivando a tal fine la collaborazione delle Camere Minorili già operanti in zone contigue.

Art. 14 - Il Collegio dei Garanti a norma dell'articolo 14 dello Statuto svolge la funzione di garantire la coerenza della vita associativa con lo Statuto, con il Codice Etico e con i Regolamenti, agendo attraverso il monitoraggio della vita associativa stessa e l'intervento presso il Consiglio Direttivo Nazionale, nei casi previsti dallo Statuto o su richiesta dello stesso Consiglio oppure anche segnalando quanto ritenuto opportuno al migliore andamento dell'Associazione. Può consultare i Past-president dell'Associazione che, in quanto tali, ne rappresentano la memoria storica.

Essendo il Collegio dei Garanti organo di garanzia, l'esserne parte rende incompatibile l'esercizio di qualunque altra funzione all'interno dell'Associazione.

Il Collegio dei Garanti rappresenta inoltre il momento di autodisciplina interna dell'Associazione. Chiunque può segnalare al Collegio dei Garanti eventuali comportamenti dei soci, di singoli iscritti alle Camere territoriali, degli organi dell'Associazione o di loro componenti che possano risultare in contrasto con lo Statuto, con il Codice Etico o con i Regolamenti dell'Associazione.

Inoltre, il Collegio dei Garanti interviene in merito ai conflitti eventualmente sorti fra i soci, fra essi e gli organi dell'Associazione medesima, fra gli organi stessi o tra i componenti di questi. L'attivazione del Collegio dei Garanti in questa funzione deve essere preceduta dal tentativo di composizione del dissidio tra i soggetti interessati; pertanto, la richiesta di intervento del Collegio dei Garanti da parte di ognuno dei legittimati deve dare atto del tentativo esperito.

Per svolgere la propria funzione di controllo il Collegio dei Garanti riceve dal Consiglio Direttivo – con cadenza semestrale – un resoconto dettagliato ed aggiornato delle attività svolte dall'UNCM e, in particolare, dei finanziamenti accettati e dei progetti realizzati e da realizzare.

Il Collegio dei Garanti, su richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale, delle Camere Minorili aderenti all'UNCM o dei singoli associati, esprime pareri consultivi sull'applicazione del Codice Etico U.N.C.M.

Il Collegio dei Garanti relaziona annualmente all'Assemblea dei soci circa il proprio operato.

Art. 15 – Scuola di Alta Formazione Specialistica

La Scuola di Alta Formazione Specialistica in “Diritto delle relazioni familiari, delle persone, dei minorenni”, viene organizzata nel rispetto delle previsioni del Decreto del Ministero della Giustizia n. 144/2015 e successive integrazioni e modificazioni e del Decreto del Ministero della Giustizia n.163/2020, nonché di quanto stabilito dalle fonti normative, regolamentari e amministrative e dalle Linee Guida vigenti, in collaborazione con i Dipartimenti di Giurisprudenza convenzionati con

UNCM e con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati che vengono coinvolti ai sensi dell'art.2 commi 3 e 4 e dell'art.7 delle Linee Guida recanti i criteri minimi uniformi per la redazione delle convenzioni e come da indicazioni del CNF.

La Scuola di Alta Formazione Specialistica è organizzata presso il Dipartimento o i Dipartimenti di Giurisprudenza, presso le sedi distaccate, le Camere Territoriali e i COA convenzionati. Il programma formativo della Scuola di Alta Formazione Specialistica è definito dal Comitato Scientifico composto nell'osservanza dell'art.7 comma 5 DM 144/2015 e successive integrazioni. La Scuola di Alta Formazione Specialistica si avvale inoltre del Comitato di Gestione, composto nell'osservanza dell'art.7 comma 6 DM 144/2015 e successive integrazioni.

Il Consiglio Direttivo Nazionale nomina il Direttore della Scuola di Alta Formazione Specialistica con i compiti di coordinamento dell'attività gestionale e scientifica e di rappresentanza della scuola.

Art. 16 – Indipendenza dei membri dell'organo di governo

I membri degli organi di governo e di controllo dell'Associazione sono indipendenti e autonomi da qualsivoglia potere o indirizzo esterno all'Associazione stessa.

Art. 17 – Conflitto di interesse

I componenti degli organi di gestione e di controllo dell'Associazione non devono avere interessi personali – di natura economica o di qualsivoglia altra natura – in conflitto con quelli dell'Associazione. In particolare, gli stessi soggetti non devono prestare a qualsiasi titolo la propria opera in organizzazioni che perseguano finalità in contrasto con quelle contenute nello Statuto dell'Associazione.

C) L'ASSEMBLEA NAZIONALE

Art. 18 - In forza dell'art. 9 dello Statuto, i Presidenti delle Camere socie e un delegato per ciascuna Camera costituiscono insieme al Presidente dell'Unione, ai componenti del Consiglio Direttivo Nazionale e ai componenti del Collegio dei Garanti, l'Assemblea Nazionale. Essa ha funzioni di indirizzo e decisionali ma anche regolamentari, di approvazione del bilancio ed elettive.

L'ordine del giorno, fissato dal Consiglio Direttivo Nazionale come da Statuto, potrà contenere

argomenti la cui trattazione è demandata dai soci.

Unitamente all'ordine del giorno il Presidente avrà cura di comunicare ai soci i punti salienti dell'attività associativa che saranno oggetto della sua relazione e farà ciò anche a mezzo della allegazione dei lavori prodotti dal Comitato Scientifico e dai Settori, e di ogni altro documento necessario a dare all'Assemblea Nazionale la conoscenza della vita della Unione. In ogni caso il Presidente, ove necessario, potrà relazionare diffusamente in apertura dell'Assemblea e potrà coinvolgere tanto il Consiglio Direttivo Nazionale quanto il Comitato Scientifico nell'esposizione dei rispettivi lavori in modo da consentire il più proficuo apprezzamento di quanto compiuto e di quanto invece da farsi. Ciò per consentire all'Assemblea di meglio esercitare la sua funzione di statuizione ed indirizzo sull'attività futura dell'Unione

Compete al Segretario nazionale trasmettere tempestivamente ai soci anche l'eventuale materiale istruttorio predisposto a cura del Consiglio Direttivo Nazionale o pervenuto dai soci per la discussione in assemblea degli argomenti indicati all'ordine del giorno.

Sarà cura del Presidente unitamente al Segretario organizzare l'Assemblea Nazionale in modo che essa abbia luogo consono, attrezzature adeguate, tempistica confacente alle necessità del dibattito da tenersi.

Art. 19 – L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente dell'Unione o in sua vece del Vicepresidente; è possibile in caso di assenza di entrambi la nomina di altro iscritto alla Camere associate componente dell'assemblea stessa.

La gestione dell'Assemblea Nazionale richiede necessariamente la costituzione di organi per il buon funzionamento della stessa; pertanto, il Presidente nomina tra i componenti dell'Assemblea Nazionale un Segretario, due scrutatori, un Comitato mozioni, composto da tre persone.

Il Segretario predispone il sistema di censimento dei presenti, per la verifica della regolarità dell'Assemblea e delle sue deliberazioni oltre che di controllo del permanere di essi durante le operazioni di voto. Redige inoltre verbale che contenga il testo riassuntivo del dibattito assembleare sui temi proposti, che documenti le mozioni presentate e raccolga quanto proviene dagli scrutatori in ordine alla verifica delle operazioni di voto ed al loro esito e quanto venga dalla presidenza dell'Assemblea in merito alla gestione del dibattito assembleare.

Gli scrutatori coadiuvano il Segretario nelle operazioni di censimento dei presenti e ne conteggiano i

voti comunicando via via gli esiti delle varie votazioni.

Il Comitato mozioni ha il compito di raccogliere le mozioni, vagliare l'ammissibilità delle stesse, suggerire ai proponenti l'opportunità di accorpamenti tra le proposte pervenute, indicare al Presidente l'ordine di votazione delle mozioni ed eventuali emendamenti e, nel caso, l'utilità di porre in votazione la mozione per punti separati.

Art. 20 - Il Presidente dell'Assemblea Nazionale ha il precipuo onere di favorire dibattito fra i soci presenti sui temi posti all'ordine del giorno e consentire la migliore formazione ed espressione della volontà assembleare.

Al fine del regolare e proficuo svolgimento dell'Assemblea, indica il tempo utile per prenotare gli interventi o per presentare eventuali mozioni, provvede a indicare la successione degli interventi concedendo la parola ai richiedenti, assegnando i tempi agli interventi e moderando il dibattito in modo tale da favorire il contributo di tutti.

Di regola ogni componente dell'Assemblea Nazionale può intervenire una sola volta sull'argomento in discussione, fatto salvo il diritto di replica riconosciuto al proponente di una mozione.

Le mozioni, sottoscritte dai proponenti, devono essere presentate in forma scritta al Comitato mozioni che le trasmette al Presidente dell'Assemblea, unitamente al proprio parere circa l'ammissibilità e le più adeguate modalità da adottare per la votazione. Il Presidente concede quindi parola al proponente per l'illustrazione della mozione, che viene posta in votazione al termine della discussione e allegata al verbale.

Qualora venissero presentate mozioni per qualsiasi motivo ritenute inammissibili (esempio: illiceità, contrarietà radicale ai principi dello Statuto) dal Presidente, dovrà esserne dato conto nel verbale, unitamente ai motivi della loro inammissibilità in modo da consentire ai soci di verificare la correttezza dell'operato associativo.

Eventuali mozioni tendenti a modificare l'ordine dei lavori (cosiddette "mozioni d'ordine") sono presentate per iscritto e immediatamente poste in votazione dopo l'illustrazione da parte del proponente e due interventi (se ve ne sono), uno a favore e uno contro, da parte di altri componenti dell'Assemblea Nazionale.

Art. 21 - Per quanto attiene la funzione elettiva dell'Assemblea Nazionale, si richiama qui il vigente regolamento da intendersi integrato con la previsione espressa che non vi sia incompatibilità fra la funzione di scrutatore nell'assemblea e quella di componente della commissione elettorale. In ogni caso è invece incompatibile con detta ultima qualità l'essere Presidente dell'Associazione o componente del Consiglio Direttivo Nazionale o del Collegio dei Garanti.

D) LA FUNZIONE DI GOVERNO E I RAPPORTI CON LE CAMERE TERRITORIALI E TRA LE STESSA.

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo Nazionale ha precipua funzione di governo dell'Associazione. Esercita detta funzione, in forma collegiale ed in forma partecipata. Alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale possono essere invitati, in ragione delle materie all'ordine del giorno, i Presidenti, i Segretari ed i Tesorieri delle Camere territoriali e/o singoli iscritti.

Art. 23 – Il Consiglio Direttivo Nazionale programma la propria attività predisponendo un calendario annuale delle riunioni (in numero non inferiore a quattro).

Tramite i Coordinatori territoriali, comunica ai Presidenti delle Camere socie gli obiettivi che sta perseguendo e gli strumenti che pone in essere in modo da consentire alle stesse Camere la maggiore partecipazione possibile alla vita associativa e la migliore condivisione delle applicazioni che il Consiglio Direttivo Nazionale fa delle indicazioni assembleari.

Per favorire la migliore partecipazione, consentire il confronto medio tempore sull'efficacia delle strategie adottate, e la verifica dell'effettiva coerenza d'azione e di intenti fra le singole Camere e l'Unione del suo complesso, il Consiglio Direttivo Nazionale potrà utilmente prevedere anche occasioni di incontro con i Presidenti delle Camere territoriali (o loro delegati).

Art. 24 - La partecipazione delle Camere e dei loro organi istituzionali all'attività dell'Unione - anche attraverso 1) la puntuale comunicazione delle iniziative locali, 2) la previsione degli eventi formativi seriali proposti dai responsabili dei Settori scientifici nella misura di almeno due all'anno, 3) la trasmissione entro il 30 aprile di ogni anno di una relazione sintetica sull'attività svolta nell'anno precedente unitamente all'elenco aggiornato dei soci - è elemento qualificante specifico della vita associativa e di ciò va tenuto in debito conto per il caso dell'evidenziarsi di circostanze che possano

rilevare ai fini dell'applicazione dell'art. 7 dello Statuto.

Art. 25 – È onere del Consiglio Direttivo Nazionale predisporre e curare strumenti di comunicazione (sito internet, newsletter, ecc.) per consentire la diffusione tra tutti gli iscritti di informazioni utili provenienti dalle Camere territoriali e dall'Associazione o anche dall'esterno. Le Camere territoriali a loro volta dovranno predisporre un sito web o se eccessivamente oneroso, una pagina facebook per promuovere le loro attività e/o gli eventi formativi.

E) LA VITA SCIENTIFICA

Art. 26 - L'attività di studio, ricerca e formazione dell'Associazione è svolta dal Comitato Scientifico coerentemente con gli obiettivi associativi e le linee di indirizzo espresse dall'Assemblea Nazionale e dal Congresso.

Per effetto dei programmi fissati dal Consiglio Direttivo Nazionale, il Comitato Scientifico ripartirà il lavoro fra i suoi Settori, seguendone le specifiche competenze.

Art. 27 – I Responsabili di Settore provvederanno a costituire uno o più gruppi di lavoro chiamando a parteciparvi gli iscritti, in ragione della competenza personale.

La partecipazione delle singole Camere ai lavori dei settori è da considerare elemento fondamentale per l'attività dell'Unione, valutabile a norma dell'articolo 7 dello Statuto.

I componenti dei gruppi parteciperanno quindi alle riunioni indette dai Responsabile del Settore nel numero di almeno due l'anno. Le riunioni potranno essere fissate in occasione di altri eventi della vita associativa, ma con essi non potranno sovrapporsi; le riunioni potranno utilmente svolgersi anche da remoto, in videoconferenza.

Art. 28 – I Responsabili di ogni Settore dovranno curare la programmazione dell'attività, la gestione delle comunicazioni e l'organizzazione del lavoro da svolgersi, anche avvalendosi di una staff all'uopo creata e potranno delegare le loro funzioni ad altro componente del Settore per consentire l'efficiente svolgimento del lavoro dello stesso. I Responsabile di ogni Settore potranno organizzare dei momenti

di autoformazione su argomenti specifici, aperti a tutti gli iscritti i quali potranno fornire il loro contributo sulle prassi seguite dai fori di loro appartenenza.

Art. 29 - Ogni Settore curerà, nell'ambito di progetto a tale scopo predisposto dal Comitato Scientifico, la raccolta dei contributi che l'Unione via via riuscirà a realizzare per ricerca, studi e formazione, in modo da garantirne la conoscibilità e la promozione quale patrimonio proprio dell'Unione tutta.

D'intesa con il Segretario dell'Unione il Comitato Scientifico predisporrà ogni opportuna modalità di conservazione e di divulgazione del predetto patrimonio scientifico, anche a mezzo della compilazione di periodiche pubblicazioni.

Art. 30 - L'Unione, nell'esplicazione della sua funzione formativa, avvalendosi di tutte le sue strutture anche intermedie, curerà la predisposizione ed il continuo aggiornamento del *cursus* formativo degli avvocati competenti nel settore dei minorenni, della famiglia e della persona.

In particolare, metterà a disposizione delle singole Camere le attività di formazione comuni che all'uopo si impegnerà a predisporre e curerà la messa in circolo e la conoscenza fra le Camere territoriali di quanto ognuna di esse in tali ambiti avrà utilmente realizzato.

Il Comitato Scientifico, comunque, fisserà i vari passaggi del percorso formativo stabilendone contenuti minimi e peculiarità che l'Unione in essi propone.

Il progetto risultante ed i suoi successivi aggiornamenti saranno comunicati al Consiglio Direttivo Nazionale per consentirne l'adozione e la condivisione ai vari livelli della vita associativa.

La ricerca e lo studio che il Comitato Scientifico ed i suoi singoli settori dovessero realizzare sono patrimonio scientifico dell'Unione.

La partecipazione delle Camere territoriali alle attività di ricerca e di studio e l'adesione delle stesse al percorso formativo sono quindi requisiti essenziali qualificanti della qualità di socio all'interno dell'Unione e sarà elemento di valutazione in riferimento all'articolo 7 dello Statuto.

F) REGOLAMENTO

Art. 31 - Il presente Regolamento è emanato al fine di disciplinare l'attività dell'UNCM e condividere regole comuni per la gestione dei rapporti interni in conformità con le norme statutarie.

Esso è da ritenersi valido per tutti i membri presenti e futuri dell'Unione Nazionale Camere Minorili e per tutte le Camere associate.

Art. 32 – Il presente Regolamento decorre dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale dell'Associazione. Qualora un terzo dei soci facciano espressa richiesta per iscritto di modifica del Regolamento, il Consiglio Direttivo Nazionale ha l'onere di provvedere alla predisposizione delle modifiche da sottoporre all'approvazione della prima Assemblea Nazionale utile.

Art. 33 – Il Regolamento viene portato a conoscenza di tutti i soci mediante pubblicazione in apposita sezione del sito internet dell'Associazione.

Ogni qualvolta entra a far parte dell'Associazione un nuovo associato, i contenuti dello Statuto e del presente Regolamento (così come qualunque procedura utilizzata all'interno dell'Associazione) saranno debitamente portati a conoscenza dei nuovi soci, attraverso un momento formativo iniziale che è onere del Consiglio Direttivo Nazionale organizzare e tenere.

Approvato dall'assemblea nazionale del 18/07/2024.